

**Scuole medie di Castellamonte e Agliè**  
**“G. Cresto”- Castellamonte**  
**“C. Olivetti”- Agliè**  
*www.mediecastellamonte.weebly.com*

**PROTOCOLLO**  
**PER L’ACCOGLIENZA E L’INTERVENTO**  
**SUGLI ALUNNI CON DSA**  
**A.S. 2012/2013**

a cura della Referente DSA  
Maria Laura Cassarà

## **Indice**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Premessa</b>   | <b>3</b>  |
| <b>La scuola</b>  | <b>4</b>  |
| ✓ <b>Acquisizione della segnalazione specialistica</b>          | <b>4</b>  |
| ✓ <b>Comunicazioni</b>  | <b>5</b>  |
| ✓ <b>Stesura e sottoscrizione del PDP</b>                       | <b>5</b>  |
| ✓ <b>Modalità di verifica</b>                                   | <b>6</b>  |
| ✓ <b>In sede di valutazione</b>                                 | <b>6</b>  |
| ✓ <b>DSA ed Esami di Stato</b>                                  | <b>7</b>  |
| ✓ <b>Prova nazionale Invalsi</b>                                | <b>7</b>  |
| ✓ <b>Dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera</b> | <b>8</b>  |
| <b>La Famiglia</b>  | <b>8</b>  |
| <b>Gli alunni</b>   | <b>9</b>  |
| <b>I CTS- Centri Territoriali di Supporto</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>Riferimenti normativi</b>                                    | <b>10</b> |

## PREMESSA

La legge dell' 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

La Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

Le *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* sollecitano ancora una volta la scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99 - a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la *persona*, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: "La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. "

Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti dell'istruzione - scuola dell'infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

La Legge 170/2010 richiama, inoltre, le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Le *misure dispensative* sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento. D'altra parte, consentire all'alunno con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo rispetto ai compagni nella fase di decodifica degli *items* della prova. L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno in questione.

Non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l'alunno in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di "buona

volontà”, ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento.

Analogamente, dispensare l’alunno con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano dell’apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà.

È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s’innestano nell’alunno con DSA per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.

Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni con DSA.

## LA SCUOLA

### *Acquisizione della segnalazione specialistica*

L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che **la famiglia presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di novembre**, per poter effettuare l’integrazione alla programmazione del c.d.c. e del singolo docente.

La documentazione diagnostica, dunque, presentata dalla famiglia in segreteria, verrà protocollata e inserita nella sezione riservata. Al momento della consegna, la famiglia firmerà sia un modulo in cui esplicita la certificazione di riferimento, sia la liberatoria per la comunicazione dei dati relativi alla diagnosi di DSA a tutti i componenti del consiglio di classe.

La documentazione necessaria per formulare la diagnosi di DSA **deve essere sufficientemente recente**, compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo e deve tenere conto delle indicazioni cliniche e scientifiche attuali. Dove si parla di diagnosi sufficientemente recente ci si riferisce a diagnosi rilasciate pochi anni prima. In genere le valutazioni vengono aggiornate prima del passaggio all’ordine di scuola successivo e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente, proprio per verificare le eventuali modificazioni del disturbo avvenute nel tempo e in seguito all’attuazione di un adeguato percorso abilitativo e didattico-educativo. **In prossimità del periodo degli esami la questione diventa urgente.** Nel passaggio da un ciclo di scuola all’altro, la diagnosi deve quindi pervenire **entro il 31 marzo dell’ultimo anno del proprio ciclo di studi.**

## ***Comunicazioni***

L'assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso d'anno, ne darà comunicazione al coordinatore di classe e al referente D.S.A. Il referente D.S.A. avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge 08/10/2010, art.3 e dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In caso contrario contatterà la famiglia per chiarimenti e/o integrazioni.

## ***Stesura e sottoscrizione del PDP***

A partire da gennaio 2009, per gli alunni con diagnosi da DSA, entro il mese di novembre è necessaria la stesura di un Piano Educativo Personalizzato (PEP) o Piano didattico Personalizzato (PDP), cui si deve allegare la scheda tecnica, secondo quanto previsto dalla circolare regionale n. 326/2009.

Il documento viene elaborato da tutti i componenti del Consiglio di classe. Esso deve contenere le indicazioni degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nelle diverse discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle consuete. Si tratta di specificare quali misure ogni docente intende adottare per quel caso specifico, sulla base delle reali difficoltà che vengono manifestate.

· **Al coordinatore competente:** la raccolta delle informazioni essenziali sull'alunno (anamnesi scolastica, dati familiari, contatti con il referente che ha stilato la diagnosi, in genere la neuropsichiatria infantile) la sintesi della diagnosi, i contatti con la famiglia e la compilazione della parte relativa alla propria disciplina.

· **Ad ogni insegnante competente:** per la propria materia e in forma scritta, compilare la parte del documento contenente i risultati dell'osservazione svolta (con le difficoltà riscontrate), gli strumenti e le modalità di verifica /valutazione che intende di fatto far adottare allo studente (o non far adottare nel caso in cui ritenga che la propria materia non necessiti di particolari interventi).

Alla stesura del PDP deve far seguito il contatto con la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del documento. **Con tale firma, la famiglia autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno e si impegna a procurarglieli e farglieli usare.**

Nel dubbio che un alunno possa essere affetto da DSA, il docente segnala il caso al coordinatore di classe, il quale, con discrezione, convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso gli enti preposti per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. Se la diagnosi arriva in corso d'anno, si informa il referente DSA, si aspetta il tempo necessario per stabilire la programmazione da fare dopo l'osservazione e si redige comunque il PDP, anche se oltre i tempi previsti.

**Anche per i casi di alunni con EES, non presentanti DSA, deve essere compilato il PDP, facendo riferimento alla documentazione riservata.**

### ***Modalità di verifica***

L'attività di verifica deve prevedere la realizzazione di prove a scelta multipla, chiuse, V/F (per la realizzazione di verifiche a risposta aperta, compreso il testo delle stesse, è prevista la forma digitale), lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante, lettura del testo della verifica scritta con l'utilizzo della sintesi vocale, riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte, organizzazione di interrogazioni programmate, programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte, possibilità di utilizzare, durante le verifiche orali e scritte, mappe concettuali e mentali con immagini e schemi.

Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile agli altri nelle potenzialità o difficoltà, **gli obiettivi che questi deve raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curriculari.**

Anche nella fase conclusiva del percorso scolastico, in occasione degli Esami di Stato, le indicazioni per questi studenti sono relative all'adozione di strumenti compensativi e dispensativi, svolti in tempi più lunghi, senza, però, somministrare prove differenziate.

Il PDP sarà oggetto di verifiche intermedie e finali, come prevede la legge 170/2010 (art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”).

**Alla pagella del primo quadrimestre e a quella del secondo quadrimestre sarebbe opportuno allegare comunicazioni che evidenzino le eventuali “difficoltà persistenti”.**

### ***In sede di valutazione***

- Gli strumenti compensativi devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale (nota Ministeriale Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005 ).
- I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame (nota MIUR 1787/05).
- Le prove scritte e orali devono essere valutate con modalità che **tengano conto del contenuto e non della forma** ( nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005).
- Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e **vanno attentamente considerate e valutate** con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.
- In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, **gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta** (Nota ministeriale 4674 10-5-2007).
- **Anche per la lingua italiana nella valutazione generale può essere assegnato maggior peso all'orale per compensare le oggettive difficoltà che l'alunno incontra in quelle scritte.**
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, **riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria** (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011).

### ***Dsa ed Esami di Stato***

La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo (allegare eventualmente il PDP).

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento:

- devono sostenere **tutte le prove scritte**;
- possono essere **dispensati dalle prove scritte in lingua straniera** solo nei casi specificati dal D.L. del 12 luglio 2011; (\*)
- hanno diritto **all'impiego di strumenti compensativi**, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno;
  - possono usufruire della **lettura ad alta voce** delle prove da parte dei docenti;
  - possono disporre **del materiale scritto su formato digitale** leggibile con sintesi vocale;
  - possono utilizzare **strumenti informatici e non** se utilizzati in corso d'anno (computer con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner con sintesi vocale e cuffie per l'ascolto silenzioso, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, dizionari digitali, etc...);
- hanno diritto all'assegnazione di **maggior tempo** a disposizione per lo svolgimento delle prove.

Le Commissioni assicurano l'adozione **di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011).

### ***(\*)Dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera***

Solo in caso di **disturbo grave** e previa verifica della presenza delle condizioni previste **dall'articolo 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011**, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esami di Stato, conclusivi del primo ciclo, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Da notare anche in questa situazione il ruolo strategico del PDP, nel quale dovrà essere indicato in modo dettagliato la tipologia di prove orali individuate per sostituire quelle scritte.

Si possono dispensare gli alunni **solo** nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il **supporto scritto** in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

Bisogna distinguere tra dispensa dalle prestazioni scritte ed esonero dalla lingua straniera. **Se si ottiene la dispensa, si conserva la validità del titolo di studio. L'esonero, invece, comporterebbe conseguenze pesanti.** È stato riferito, infatti, che la prossima Ordinanza Ministeriale sugli esami specificherà che gli alunni DSA del primo ciclo esonerati dalla lingua straniera potranno iscriversi alla secondaria di secondo grado, ma solo per il conseguimento di un attestato di credito formativo, analogamente a quello che si fa per gli alunni disabili che non hanno superato l'esame.

### ***Prova nazionale Invalsi***

L'INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con disturbo specifico di apprendimento, per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta in tempo utile, inviando una e-mail all'indirizzo **esameprimociclo@invalsi.it** o un fax al numero **06/94185228**. Le medesime comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all'Ufficio scolastico regionale e al competente Ufficio territoriale. Ogni anno, comunque, tra maggio e giugno vengono diramate le istruzioni ministeriali.

### **LA FAMIGLIA**

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.

La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, a far valutare l'alunno secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, **tenuto conto delle risorse disponibili**;
- **sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico**;
- **verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati**;
- **verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti**;
- **incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti**;
- **considera non soltanto il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole discipline**.

Per reperire informazioni utili nell'ambito della dislessia, i genitori di alunni con DSA possono consultare i seguenti siti: **[www.libroaid.it/documenti/guida/pdf](http://www.libroaid.it/documenti/guida/pdf)**; **[www.aiditalia.org](http://www.aiditalia.org)**; **[www.aidtorino.org](http://www.aidtorino.org)**



## GLI ALUNNI

Gli studenti sono i primi protagonisti di tutte le azioni da mettere in campo qualora si presentasse una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative;
- **hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.**

## I CTS – Centri Territoriali di Supporto

I 96 Centri Territoriali di Supporto, dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentano strutture di supporto istituite con le azioni 4 e 5 del progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.

Tali Centri sono collocati presso scuole polo, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet del MIUR all'indirizzo [http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4\\_5.shtml#cts](http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4_5.shtml#cts). Vi operano tre docenti, esperti sia nelle nuove tecnologie a favore delle disabilità e dei Disturbi specifici di apprendimento sia su supporti software e hardware, oltre che sull'impiego di strumenti compensativi.

Nell'ambito della provincia di Torino è attivo il Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità (CTS) presso l'ITC “**VERA E LIBERA ARDUINO**” Via Figlie dei Militari, 25 - 10131 TORINO Tel. 011/8197202 – 011/8197133 Fax 011/8197300.

Il centro si propone in particolare le seguenti finalità:

1. garantire la fruizione delle tecnologie a tutti gli alunni con disabilità che possono usarle come strumenti personali per l'autonomia e l'integrazione;
2. permettere che tutte le attività informatiche che si svolgono a scuola, in particolare quelle previste dalla riforma, tengano conto delle esigenze degli alunni con disabilità per favorire la loro integrazione.

Pertanto il Centro realizza:

1. l'assistenza didattica, ossia aiuta le scuole a scegliere il sussidio più adatto e ad utilizzare lo strumento in modo davvero efficace in tutte le attività scolastiche;
2. l'ottimizzazione delle risorse intervenendo sia nella fase di acquisizione delle attrezzature che nella loro gestione.

E' possibile chiedere informazioni alla prof.ssa Claudia Para telefonando al numero 011 8399326 nei seguenti orari:

- Mercoledì dalle ore 10.10 alle ore 11.00
- Giovedì dalle ore 10.10 alle ore 11.00

Per richiedere una consulenza è necessario inviare una richiesta via e-mail all'indirizzo: [ctstorino@itcarduino.it](mailto:ctstorino@itcarduino.it) a cui seguirà risposta del consulente per un appuntamento.

Dal mese di gennaio 2010 è funzionante, presso i locali del CTS, **lo sportello sulla dislessia gestito dall'A.I.D.**, dove si potranno avere informazioni generali sulla dislessia e sulle attività dell'AID di Torino. Si potranno anche visionare i software utili allo studio.

Lo sportello è aperto il giovedì dalle 14 alle 17 su appuntamento, telefonando al n. 333 6292864 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Circolare regionale Piemonte n. 326/2009
- Legge 170/2010
- Linee guida MIUR 12 luglio 2011
- Circolare regionale Piemonte n. 347 del 16 settembre 2011
- Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” del 25 luglio 2012
- Art.15 Legge Regionale 28/2007